



# COMUNE DI GIVOLETTO

## Città Metropolitana di TORINO

**Copia**

Provvedimento n. 231

del 26/11/2025

### DETERMINAZIONE AREA TECNICA

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI GIVOLETTO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO DI ORDINANZA EMESSA DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO – AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA GIUDIZIALE ED IMPEGNO DI SPESA**

Premesso che:

- in data 28/09/2021 perveniva segnalazione circa presunte “costruzioni non a norma”, nota acclarata al protocollo n.6115 in data 30/09/2021, relativamente all’immobile sito in Givoletto (TO), Omissis, censito in catasto al foglio n.13 particella 1457 di proprietà del sig. OmissisOmissis, residente in Omissis;
- le opere oggetto di segnalazione consistevano sostanzialmente nella realizzazione di una piscina interrata e nella posa di una “casetta da giardino” in legno, entrambe non a distanza legale dal confine di proprietà;
- da ricerche presso l’archivio comunale emergeva la presentazione della pratica edilizia: Segnalazione Certificata di inizio attività n.02/2017 per realizzazione di piscina, depositata in data 18/01/2017 al prot. 311;
- detta pratica non veniva accolta, come da comunicazione prot. 1057 del 16/02/2017 trasmessa a mezzo pec al Tecnico incaricato, e di conseguenza i lavori non venivano autorizzati a causa di una serie di carenze nella documentazione depositata.

Premesso inoltre che:

- In data 09/12/2021 al prot. 7521 perveniva Segnalazione Certificata di Inizio Attività (P.E. n.188/2021) per sanatoria piscina interrata con annesso locale pompe, basso fabbricato e doccia esterna nel cortile del fabbricato residenziale di Omissis; detta pratica non trovava accoglimento per i motivi ostativi espressi nella comunicazione ai sensi dell’art.10bis della L.241/1990, del 30/05/2022 prot. n.3039 e ripresi nella comunicazione diniego definitivo del 17/08/2022 prot. n.4716;
- In data 18/10/2022 al prot. 6212 perveniva ulteriore Segnalazione Certificata di Inizio Attività (P.E. n.Omissis per sanatoria piscina interrata con annesso locale pompe, basso fabbricato e doccia esterna con opere di adeguamento della piscina; detta pratica non trovava accoglimento

per i motivi ostativi espressi nella comunicazione ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990, del 10/01/2023 prot. n.0138.

Rilevato che le dimensioni delle opere in esame sono ben evidenziate sugli elaborati grafici allegati alle SCIA depositate agli atti, alle quali risulta allegata inoltre adeguata documentazione fotografica, per accettare quanto segue:

- la piscina in oggetto dista dal muro di confine 1,85 -2,20 m, non rispettando pertanto la distanza minima dal confine di proprietà prevista dal Regolamento Edilizio vigente (Art.131), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 14.11.2018, nel quale, tra l'altro, è variata la distanza minima dai confini di proprietà per le piscine interrate, in assenza di assenso del confinante, da 2 a 5 metri;
- il basso fabbricato (avente dimensioni di circa 2,45 x 3,85 m) eccede i limiti dimensionali fissati dal Regolamento Edilizio vigente (art.132) per essere classificato come "arredo da giardino" soggetto a semplice comunicazione inizio lavori ai sensi dell'art.6 D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Preso atto che in data 26/06/2024 al prot. n. 4418 perveniva a questo Ente copia della Sentenza n.3607/2024 pubblicata il 20/06/2024 nella quale, oltre a disposizioni di carattere civilistico, il sig. *Omissis viene condannato ad arretrare la piscina alla distanza di 5 metri dal confine (muro divisorio di proprietà Omissis) come prescritto dal Regolamento locale*".

Dato atto che data 19/09/2024 l'Ufficio Tecnico Comunale ha effettuava un sopralluogo di verifica presso l'immobile sito in Givoletto (TO), Omissis, censito in catasto al foglio n.13 particella 1457 di proprietà del sig. OmissisOmissis, dal quale è emerso che nell'area pertinenziale del fabbricato residenziale permane la piscina interrata con le dimensioni sopra citate, ed è presente inoltre il basso fabbricato in legno.

Dato atto altresì che il Comune di Givoletto, a seguito dell'entrata in vigore delle D.G.R. 19/01/2010 n. 11-13058, D.G.R. 01/03/2010 n. 28-13422, D.G.R. 18.02.2011 n. 8-1517 e D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011, è stato individuato come zona sismica 3.

Appurato che la tipologia dell'abuso si può ricondurre agli interventi di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., in quanto trattasi di "*Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*", trattandosi in particolare di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire;

Richiamata l'Ordinanza n. 37 del 16/09/2025 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, con cui si ordinava al sig. **OmissisOmissis**, nato a OmissisOmissis, il OmissisOmissis, c.f.: OmissisOmissis, residente OmissisOmissis, in qualità di proprietario dell'immobile censito in Catasto al Fg. 13 n. 1457, la demolizione dei manufatti realizzati in assenza di autorizzazione presenti presso il terreno distinto in Catasto al Fg. 13 mappale n. 1457, quali la piscina interrata avente dimensioni di circa 6,90 x 3,80 m oltre scala di accesso avente dimensioni di circa 1,70 x 2,00 m, ed il basso fabbricato in legno avente dimensioni di circa 2,45 x 3,85 m, mediante il ripristino dello stato dei luoghi, in conformità a tutte le norme vigenti in materia, **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa**, con avvertenza che in caso di inottemperanza nel termine prescritto, si sarebbe proceduto ai sensi del disposto dell'art. 31, del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

Dato atto che l'ordinanza è stata notificata in data 16/09/2025 dal personale della Polizia Municipale al proprietario;

Dato atto che in data 04/11/2025 prot. n. 7957 è pervenuto il ricorso al TAR presentato dal signor Omissis, per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 37/2025, notificato a questo Ente in data 3/11/2025;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 19/11/2025 con la quale è stata autorizzata la costituzione in giudizio del Comune di Givoletto davanti al TAR Piemonte a seguito del ricorso presentato dal signor Omissis, in premessa meglio generalizzato, per l'annullamento dell'Ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 37 del 16/09/2025, così come meglio descritta in premessa, ed è stata riconosciuta al Sindaco la rappresentanza giudiziale del Comune di Givoletto, nella vertenza in parola;

Rilevato inoltre che con la citata deliberazione, l'Amministrazione Comunale ha deliberato di incaricare l'avv. Federico Torchio con studio in Torino, Via Caprie n. 13 di svolgere l'attività di assistenza giudiziale davanti al TAR Piemonte nel giudizio di cui in premessa, delegando al sottoscritto ogni atto gestionale conseguente alla citata deliberazione, compreso il relativo impegno di spesa;

Ritenuto dunque di affidare l'incarico in parola e di impegnare la relativa spesa;

Richiamato il preventivo presentato in merito al protocollo n. 8186 in data 13/11/2025 dall'avv. Federico Torchio, con il quale propone per l'attività di assistenza giudiziale davanti al TAR Piemonte, avente in specifico la difesa del Comune nel ricorso per l'annullamento dell'Ordinanza n. 3/2025 di demolizione di opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire, € 4.025,00 (C.P.A. secondo l'aliquota protempore vigente, e IVA se dovuta);

Visto che l'avv. Federico Torchio è in regola con pagamento della Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza Forense, come da certificato del 25/11/2025 presente agli atti d'ufficio;

Dato atto che:

- l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
  - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"; affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento senza previa

consultazione di due o più operatori economici per i lavori in amministrazione diretta..."

Dato atto che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono:

fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: incarico per attività di assistenza giudiziale davanti al TAR Piemonte, avente in specifico ad oggetto la difesa del Comune di Givoletto nel ricorso per l'annullamento dell'ordinanza n. 37 del 16/09/2025 di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire;

Importo del contratto: € 4.025,00 oltre C.P.A. 4% e oltre IVA se dovuta;  
forma del contratto: ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;  
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 26/2023;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/1/2025 è stato approvato il bilancio comunale di previsione anni 2025-2026-2027 e i relativi allegati;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, così nominato ai sensi del decreto sindacale n. 4 del 09/10/2025 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

## **DETERMINA**

Di dare atto che la premessa della presente determinazione si intende qui integralmente richiamata e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b del D.Lgs. n 36/2023, come da indicazione dell'Amministrazione Comunale a seguito di Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 19/11/2025, dell'incarico per l'attività di assistenza giudiziale davanti al TAR Piemonte, avente in specifico la difesa del Comune nel ricorso al TAR per l'annullamento dell'Ordinanza n. 3/2025 di demolizione di opere abusive realizzate in assenza di permesso di costruire, all'avv. Federico Torchio, con studio in Torino, Via Caprie n. 13 c.f.: TRCFRC65D09L219H, P.I.: 07059270012 per la spesa complessiva di € 4.186,00 (€ 4.025,00 oltre al 4% C.P.A) Iva per il momento non dovuta;

Di impegnare a favore dell'avv. Federico Torchio la spesa complessiva di € 4.186,00, oltre marca da bollo di € 2,00 su ogni parcella, nel modo seguente:

€ 2.080,00 al programma 01.09.1 cap. 178 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025  
€ 2.106,00 al programma 01.09.1 cap. 178 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2026

Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG: B93DA47B1B

Di assicurare la pubblicazione della presente sulla competente sezione dell'Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 33/2013.

Di dare atto che il contratto verrà stipulato inviando all'avvocato la presente determinazione.

Di liquidare la spesa con il presente atto impegnata al termine dell'attività Giudiziale, a seguito di presentazione di fattura elettronica e verifica positiva della regolarità contributiva.

Di dichiarare di non trovarsi, con riferimento a quanto determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Di agire nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.LGS n. 267/ 2000;

A norma dell'art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Marco Devers, quale Responsabile del Servizio Tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Responsabile del Servizio**

Firmato Digitalmente

**Arch. Marco Devers**